

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

FONDATORE
ANTONIO UCKMAR

DIRETTORE
VICTOR UCKMAR
UNIVERSITÀ DI GENOVA

DIRETTORE SCIENTIFICO
CESARE GLENDI
UNIVERSITÀ DI PARMA

COMITATO DI DIREZIONE

ANDREA AMATUCCI
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

MASSIMO BASILAVECCHIA
UNIVERSITÀ DI TERAMO

PIERA FILIPPI
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FRANCO GALLO
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

ANTONIO LOVISOLO
UNIVERSITÀ DI GENOVA

CORRADO MAGNANI
UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIANNI MARONGIU
UNIVERSITÀ DI GENOVA

DARIO STEVANATO
UNIVERSITÀ DI TRIESTE



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2011

COMMERCIO DI METALLI E OGGETTI PREZIOSI: INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO E FISCALE

Sintesi: La complessa normativa che ruota intorno ai metalli preziosi ha subito nel corso degli ultimi anni numerose innovazioni derivanti sia dall'entrata dell'Italia nella Comunità economica europea sia in relazione allo sviluppo ed evoluzione del settore stesso. Lo scopo di questo articolo è quello di sistematizzare le varie norme inquadrando le attività di commercio di metalli preziosi, con particolare attenzione alla normativa dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo dopo una ricognizione delle normative applicabili a tale attività, analizza la l. 17 gennaio 2000, n. 7 interpretandola alla luce delle normative interne e comunitarie esistenti.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Licenza di pubblica sicurezza (r.d. n. 773 del 1931). – 3. Marchio di identificazione a punzone. – 4. Antiriciclaggio. – 5. Commercio oro. – 5.1. Situazione preesistente alla l. 17 gennaio 2000, n. 7. – 5.2. Superamento del monopolio dell'U.I.C. – 5.3. Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 in materia di iva. – 5.4. Interpretazione della l. 17 gennaio 2000, n. 7. – 6. Commercio di metalli preziosi. – 6.1. Commercio metalli preziosi (escluso oro) o oggetti preziosi. – 6.2. Commercio di oro industriale e da investimento. – 6.2.1. Requisiti per attività di «Banco Metalli». – 6.3. Attività di compro-oro. – 6.3.1. Inquadramento amministrativo dei compro-oro. – 6.4. Obbligo di comunicazione (cenni). – 7. Aspetti fiscali (iva). – 7.1. Materiale di oro – proposta di definizione. – 7.2. Attività svolte dai compro-oro. – 8. Metalli preziosi e commercio elettronico (cenni).

1. – *Premessa*

La l. 17 gennaio 2000, n. 7 «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998» ha liberalizzato il mercato dell'oro, attraverso l'abrogazione del regime monopolistico dell'ex Ufficio Italiano Cambi.

La normativa di liberalizzazione si innesta in un complesso quadro normativo che regola le attività economiche relative ai metalli preziosi, che va sempre tenuto in debito conto per evitare interpretazioni parziali e disarmoniche:

1. r.d. 18 giugno 1931, n. 773 «Approvazione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza» e il suo regolamento r.d. 6 maggio 1940, n. 635 «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di Pubblica Sicurezza»

2. d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251 «Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42

della l. 24 aprile 1998, n. 128» e il suo regolamento d.p.r. 30 maggio 2002, n. 150 «Regolamento recante norme per l'attuazione del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi»

3. d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».

Il lavoro dell'interprete consiste nel muoversi all'interno di questa complessa serie di normative le cui *ratio* rispondono a finalità diverse.

Un'analisi letterale e non sistematica può essere fuorviante e, inoltre, l'interprete deve conoscere bene il funzionamento del settore al fine di inquadrare le complesse attività nella normativa per tenere in debito conto l'interpretazione teleologica, soprattutto per le normative più datate.

2. – Licenza di pubblica sicurezza (r.d. n. 773 del 1931)

La normativa del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) all'art. 127 – (art. 128, T.U. 1926) prevede che «I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. [...] e all'art. seguente art. 128 – (art. 129 T.U. 1926) «1. I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. – 2. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. – 3. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. – 4. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti. – 5. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica».

Detta normativa si applica a tutti i commercianti di oggetti preziosi eccezion fatta per alcuni casi particolari che non sono oggetto di questo contributo.

Alcuni aspetti sono da sottolineare:

1. Obbligo di licenza.
2. Obbligo di tenuta di registro vidimato giornaliero.
3. Obbligo di identificazione dei clienti e fornitori per operazioni inerenti oggetti usati (Corte cost. 28 giugno 1963, n. 121).
4. Obbligo di non modifica e di non alienazione nei dieci giorni dopo l'acquisto per gli oggetti usati.

Dette norme rispondono a esigenze di ordine pubblico e in particolare modo alla riduzione e prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e incauti acquisti.

Il regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (r.d. 6 maggio 1940, n. 635) risolve un'altra questione (art. 243): «L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente». Di conseguenza, anche una sola transazione svolta nell'attività d'impresa, anche occasionale, impone l'obbligo di Licenza di Commercio di Pubblica Sicurezza, in assenza della quale sono applicabili le sanzioni di norma.

Riteniamo futile la disquisizione teorica se il concetto di oggetto prezioso contenga in se il metallo puro: sulla base dell'interpretazione teleologica occorre riflettere che nel 1931 era previsto il monopolio per quanto concerne l'oro da parte dello Stato, liberalizzato solamente nel 2000, e, conseguentemente, non poteva essere prevista normativa per metalli puri; vista la ratio della norma, il concetto di oggetto prezioso contiene in se il concetto di metallo puro.

La definizione di oggetto prezioso e metallo prezioso non è definita dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e l'interprete dovrà attingere ad altri fonti normative per verificare la finalità della norma e adottare una interpretazione sistemica, per comprendere la volontà del legislatore.

3. – *Marchio di identificazione a punzone*

Il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, recante «Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della l. 24 aprile 1998, n. 128» definisce, «I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento». Questa definizione, ancorché limitata al decreto in questione, illumina il concetto giuridico di metallo prezioso a fini interpretativi. Poiché il concetto di oggetto prezioso non può che fare riferimento al fatto che è costituito da metallo prezioso, il legislatore intende tutelare gli oggetti in:

- Oro
- Argento
- Platino
- Palladio

Gli altri metalli non presenti in questa definizione ancorché più «preziosi» (tipo il rodio) non rientrano né in questa norma, né tantomeno nell'obbligo di licenza di Pubblica Sicurezza.

L'unico aspetto di tale normativa che può incidere sulle attività commerciali, può essere costituito dall'art. 26 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 150 (regolamento di attuazione del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251) nella parte in cui prevede che «1. Il marchio di identificazione è

assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività:

a) Vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;

b) Fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;

c) Importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.

2. Ai sensi della lett. b), il marchio di identificazione è anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi. La concessione è subordinata all'accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese della azienda».

Il marchio costituisce una tutela del mercato e della fede pubblica, poiché garantisce il titolo, e nel caso dei commercianti è richiesto solo nel caso in cui importino prodotti dall'estero (salvo eccezioni che esulano dal presente scritto e che possono essere rinvenute nella normativa) o modificchino direttamente l'oggetto acquistato, con laboratorio idoneo, previo accertamento.

4. – Antiriciclaggio

Il legislatore valuta il settore del commercio dei metalli preziosi un'attività ad elevato rischio di riciclaggio e «sensibile» a ipotesi di reimmersione o di sostituzione di proventi derivanti da delitti. Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (obblighi già previsti fin dal d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 abrogato) ha perciò esteso al settore del commercio dei metalli preziosi gli obblighi della stesso, pur nella considerazione che tali attività non possano essere oggetto di stringenti obblighi come per altri soggetti. In particolare la norma è applicabile a coloro che svolgono le seguenti attività: (art. 10, 2° comma d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231):

a) «commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della l. 17 gennaio 2000, n. 7;

b) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;

c) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Gli obblighi cui sono soggetti tutti i commercianti di metalli preziosi sono previsti dalla normativa in questione cui si rimanda (e non oggetto del presente scritto), eccezion fatta per gli obblighi di identificazione e registrazione.

5. – *Commercio oro*

Il commercio di oro è disciplinato da un'apposita normativa intitolata «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998» emanata con l. 17 gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella *Gazz. uff.* n. 16 del 21 gennaio 2000», la quale stabilisce cosa debba intendersi per oro e quali siano i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale.

L'art. 1 recita:

«1. Ai fini della presente legge con il termine «oro» si intende:

a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazz. uff. delle Comunità europee*, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lett. *a)*, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. [...]

(...)

3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 108, 109 e 161, 2° comma, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al 3° comma gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto

lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.»

La norma si è incardinata nel complesso sistema di leggi e regolamenti che disciplinavano il settore del commercio dei metalli preziosi e sulle stesse è andata ad incidere, soprattutto alla luce della genesi della detta normativa, portando innovazioni da un punto di vista amministrativo e tributario.

La l. 17 gennaio 2000, n. 7 è composta da sei articoli di cui quattro (artt. 1, 2, 4 e 5) in materia amministrativa, uno (art. 3) in materia tributaria e uno in materia di abrogazioni (art. 6).

La legge appare completa nel regolare il settore e questo potrebbe ingenerare confusione nella interpretazione causa la presenza congiunta di norme amministrative e tributarie. L'interpretazione delle norme sistematica basata sulla corenza interna della norma è fuorviante perché, in realtà, la ratio della l. 17 gennaio 2000, n. 7 origina da fonti comunitarie diverse e conseguentemente da interpretare alla luce di quelle fonti che ne hanno dato genesi.

5.1. – *Situazione preesistente alla l. 17 gennaio 2000, n. 7*

Occorre, prima di approfondire le fonti comunitarie, comprendere lo *status quo* normativo prima del gennaio 2000.

La normativa nazionale vigente al momento della approvazione della l. 7 gennaio 2000 era la seguente: dal punto di vista normativo, il monopolio del commercio dell'oro (greggio) era attribuito all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.) in base all'art. 2, 3° comma, d.lgs. luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 («L'ufficio ha il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell'oro all'estero. Esso può proporre al Ministro per il Tesoro norme intorno al commercio dell'oro all'interno, volte ad assicurare il suo monopolio del commercio dell'oro con l'estero») e all'art. 1, 1° comma, lett. e) della l. 26 settembre 1986, n. 599 («La revisione della disciplina relativa alla importazione di oro greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori autorizzati, fermo restando il monopolio previsto dalle vigenti disposizioni. Il commercio tra residenti dell'oro greggio importato sarà ammesso solo per finalità produttive»).

Il monopolio dell'oro fu istituito per prevenire i potenziali effetti destabilizzanti sulla bilancia dei pagamenti derivanti dal procedimento di tesaurizzazione e successiva vendita del metallo. Il progressivo superamento della ratio iniziale del divieto di commercio dell'oro, non ha impedito il permanere dei limiti imposti alla sua libera circolazione, probabilmente anche per evitare una distrazione della ricchezza nazionale da impieghi produttivi.

Il delicato settore del mercato dell'oro assumeva una particolare rilevanza per l'Italia, che era uno dei principali produttori di oreficeria nel mondo, con l'utilizzo del 20 per cento del quantitativo di oro greg-

gio estratto dai paesi minerari. Il giro d'affari annuo dell'industria orafa italiana nel 1996 (anno precedente alla presentazione del disegno di legge) era stato di circa 11 mila miliardi di lire, con esportazioni per 7 mila miliardi di lire, corrispondenti alla quarta voce della bilancia commerciale. Il settore, tranne qualche grossa impresa, era ed è un microcosmo di piccole imprese, per lo più concentrate nelle province di Vicenza, Arezzo e Valenza Po (AL).

La procedura per il commercio di oro grezzo a soli fini produttivi era costituita dall'articolo 15 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148: «Commercio dell'oro greggio.

1. L'Ufficio italiano dei cambi è istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.

2. La Banca d'Italia può liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.

3. Il Ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio.

4. I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a norma dei commi precedenti e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato.

5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarrà dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per la determinazione del quantitativo di oro contenuto nell'oro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sarà soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza».

Il commercio dell'oro era sostanzialmente regolato da una procedura autorizzativa in base alla quale il Ministero del Commercio con l'Estero autorizzava i residenti all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio. I residenti autorizzati potevano cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendevano utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari potevano affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato.

Ciò aveva comportato (si legge nella Relazione al Disegno di legge governativo n. 3619 e delle proposte di legge Labate ed altri n. 2804 e Giannotti ed altri n. 3175) anche l'esistenza di un mercato in «nero» dell'oro grezzo in Italia, come risulta evidente dalla non coincidenza, negli ultimi anni, tra la quantità di oro grezzo ufficialmente acquistata e affluita nel nostro Paese e la quantità di oro realmente lavorata per il mercato interno e per il mercato internazionale, con conseguenze negative anche dal punto di vista delle entrate fiscali.

5.2. – *Superamento del monopolio dell'U.I.C.*

Le proposte di legge per l'abolizione del monopolio sopra citate (riunificate con obiettivo di razionalizzare e riorganizzare il mercato dell'oro) nascono principalmente per il necessario adeguamento della normativa italiana ai principi comunitari sulla libera circolazione delle merci (art. 28 e seguenti del trattato CE, come modificato dal trattato di Amsterdam, entrato in vigore dal 1° maggio 1999).

Il trattato Cee fissava, all'art. 67, il principio della libertà dei capitali, da attuarsi con gradualità e «nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune». Il mercato dell'oro è rimasto escluso dai primi passi, risalenti ai primi anni '60, compiuti per l'eliminazione delle restrizioni ai movimenti di capitali. La seconda fase della liberalizzazione dei capitali si è aperta nella seconda metà degli anni '80 con lo scopo di sopprimere le restrizioni esistenti, di introdurre una clausola di salvaguardia per reintrodurre restrizioni in caso di grave pericolo per la politica monetaria e dei cambi di un Paese, di rafforzare il sostegno finanziario per i Paesi posti in difficoltà dalla liberalizzazione e di meglio coordinare la politica verso i Paesi terzi, con particolare riguardo agli scambi con il dollaro.

Questi principi sono stati alla base della direttiva 88/361/Cee del 24 giugno 1988, che ha concluso il processo di liberalizzazione iniziato più di venti anni prima. La direttiva prevedeva la soppressione di tutte le restrizioni ai movimenti di capitali ed estendeva la liberalizzazione alle operazioni di natura monetaria o «quasi monetaria». Il trattato Istitutivo della Comunità europea emendato dispone all'art. 56 che «nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo, sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali fra Stati membri, nonché tra Stati membri e Stati terzi» e sul fronte della libertà di circolazione delle merci, l'art. 28 che sancisce il divieto generale per gli Stati membri di restrizioni quantitative all'importazione e di qualsiasi misura di effetto equivalente.

5.3. – *Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 in materia di iva*

Nel contesto del necessario superamento del monopolio dell'Ufficio Italiano Cambi per rispondere alla liberalizzazione del mercato dell'oro in ossequio ai principi comunitari, si innesta la direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE – Regime particolare applicabile all'oro in *Gazz. uff.* n. L 281 del 17 ottobre 1998, con termine di adeguamento gli stati membri di adeguarsi a tale direttiva entro il 1° gennaio 2000 (oggi direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto che riporta gli stessi principi).

In tale direttiva 98/80/CE si sottolinea (nella direttiva del 2006 sono i *considerando* da 52 a 55 e art. 198, 2° comma):

«considerando che l'oro non è solo utilizzato ai fini della produzione ma è anche acquistato a fini di investimento; che l'applicazione della regolamentazione normale in materia di imposte costituisce un ostacolo importante al suo uso a fini di investimento finanziario e giustifica pertanto l'applicazione di un regime fiscale particolare per l'oro da investimento; che tale regime dovrebbe altresì migliorare la competitività internazionale del mercato comunitario dell'oro; (...)

considerando che l'esperienza ha mostrato che, per quanto riguarda la maggior parte delle forniture di oro con grado di purezza superiore ad un certo limite, un meccanismo di «reverse charge» può essere utile per prevenire le frodi fiscali, provvedendo al contempo ad alleviare l'onere finanziario dell'operazione; che è quindi giustificato consentire agli Stati membri di ricorrere a tale meccanismo; che per le importazioni di oro l'art. 23 della sesta direttiva consente, in modo analogo, di non pagare l'imposta all'atto dell'importazione a condizione che venga indicata come tale in una dichiarazione redatta a norma del par. 4 dell'art. 22 di tale direttiva; (...)

F. Procedura di «reverse charge»:

In deroga all'art. 21, par. 1, lett. a), quale modificato dall'articolo 28 octies, in caso di fornitura di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, o di fornitura di oro da investimento per cui è stata esercitata un'opzione di cui alla sezione C del presente articolo, gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta secondo le modalità e le condizioni da essi stabilite. Quando si avvalgono di tale facoltà, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la persona designata quale debitore dell'imposta adempia gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta a norma dell'art. 22.»

La direttiva è chiara nelle finalità e negli scopi e costituisce l'unica fonte di interpretazione in campo iva per quanto concerne la normativa di cui all'art. 3 della l. 17 gennaio 2000, n. 7, trasfusa poi nell'art. 10 e nell'art. 17 del d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972.

La tecnica legislativa del citato art. 3 è indice della finalità della stessa, in quanto sostituisce ed integra gli articoli del d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972. In detta opera di sostituzione non viene fatto alcun riferimento alla l. 17 gennaio 2000, n. 7, ma viene riportato interamente un testo che può sopravvivere senza la legge dalla quale origina. Di conseguenza, stante anche l'origine comunitaria di tutto l'impianto normativo dell'imposta sul valore aggiunto, l'interpretazione delle norme iva è autonoma e senza alcun bisogno di interpretazioni ulteriori.

5.4. – Interpretazione della l. 17 gennaio 2000, n. 7

La norma nasce sulla base di queste doverose premesse come emerge chiaramente anche dal titolo: «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», e conseguentemente da una doppia finalità:

1. Superare il monopolio del mercato dell'oro da parte dell'Ufficio Italiano Cambi (ed ulteriore conferma è rinvenibile nell'ultimo articolo della legge che abroga le norme concernenti il monopolio).

2. Attuare la direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998».

La doppia esigenza, ancorché trasfusa in un'unica norma, deve portare verso una doppia interpretazione degli aspetti rilevanti, pur tenendo in debito conto dei punti di contatto. Difatti, il superamento del mercato di monopolio dell'oro e la libertà di circolazione dei capitali e delle merci deve essere alla base dell'interpretazione degli artt. 1, 2, 4 e 5 (che riguardano la parte autorizzatoria) e su nessun altro principio, nulla avendo a che condividere con la normativa iva che nasce invece dalla direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998.

L'art. 3 deve essere invece interpretato esclusivamente alla luce della predetta direttiva, in quanto qui sta la sua origine, e nulla ha a che riferirsi con parti autorizzatorie o requisiti minimi di capitale o obblighi di comunicazioni.

Da ciò due necessari corollari:

– L'interpretazione che dà l'Ufficio Italiano Cambi (ora Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia) può valere solo ed esclusivamente per quanto concerne il regime autorizzatorio amministrativo che ha la sua genesi e la sua interpretazione;

– L'interpretazione tributaria in campo iva deve essere effettuata esclusivamente in relazione alla 98/80/CE.

Sgombrato il campo dagli equivoci e dalle pericolose commistioni possiamo approfondire le attività in questione.

6. – *Commercio di metalli preziosi*

Il legislatore, nella liberalizzazione del mercato, traccia i confini del commercio dei metalli preziosi e degli oggetti di metallo prezioso:

a. Commercio di metalli preziosi (escluso oro industriale e da investimento) e di oggetti in metallo prezioso con sottocategorie:

– Oggetti Preziosi usati

– Oggetti nuovi

b. Commercio di oro industriale e da investimento.

6.1. – *Commercio metalli preziosi (escluso oro) o oggetti preziosi*

La normativa di cui alla l. 17 gennaio 2000, n. 7 non ha innovato né modificato alcunché in merito al commercio al dettaglio ed all'ingrosso di metalli preziosi o oggetti preziosi, rimanendo applicabili le vecchie normative: quindi sono e restano sottoposti all'obbligo di licenza di Pubblica Sicurezza (anche per attività occasionali), alla vidimazione del Registro degli Oggetti Usati, alle normative in merito al Marchio di Identificazione a Punzone ed agli obblighi Antiriciclaggio.

6.2. – *Commercio di oro industriale e da investimento*

Il legislatore, nel liberalizzare il mercato dell'oro ha ritenuto, pur tuttavia, che vista la particolarità del settore, di individuare una categoria qualificata che può trattare l'oro. Il concetto di oro è definito dal 1° comma dell'art. 1 della l. 17 gennaio 2000, n. 7:

a) «oro da investimento», per tale dovendosi intendere:

– il metallo lavorato in lingotti e in placchette (requisito di forma) di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad un grammo (requisito di peso), di purezza pari o superiore a 995 millesimi (requisito di titolo)

– le monete d'oro «di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800», «vendute ad un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto» soggette a pubblicazione;

b) «materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale», per tale dovendosi intendere:

– la materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione (ad es., i granuli, le polveri, i pani, le verghe, i minerali auriferi), senza la congiunta presenza dei tre requisiti di cui alla lett. a);

– i «semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,

– sia in qualunque altra forma e purezza.

La definizione di oro da investimento è chiara e non presta adito a dubbi in relazione a criteri oggettivi di definizione (requisiti di forma, prezzo o purezza) o di monete «incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazz. uff.* delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri».

La definizione di oro industriale tende a sfuggire e, come vedremo dopo, ancor di più in campo di imposta sul valore aggiunto.

L'esatta definizione riporta: «... materiale d'oro diverso da quello di cui alla lett. a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza». Si osserva, preliminarmente, che la Legge non fornisce indicazioni utili a valutare il grado di «prevalenza» all'uso industriale del «materiale d'oro».

Assume particolare rilievo il concetto di «ad uso prevalentemente industriale», anche alla luce del successivo 4° comma «Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al 3° comma gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251». Tale collegamento all'interno dello stesso articolo induce a

spiegare come l'attenzione del legislatore sia per tutte quelle forme di materia prima che sono usate nel processo produttivo, fissando per i semilavorati il limite a 325 millesimi al fine di evitare la riconducibilità all'oro industriale di ciò che sono recuperi di lavorazioni.

Si osserva, peraltro, che la legge non fornisce indicazioni utili a valutare il grado di «prevalenza» all'uso industriale del «materiale d'oro». Non per altro le prime indicazioni dell'ex Ufficio Italiano Cambi (inserite nel sito internet il 20 giugno 2001 e aggiornate il 18 dicembre 2001 ad oggi non più disponibili e poi superate da Banca d'Italia) evidenziavano:

«Pur non potendo arrivare a dare una definizione generale del concetto di semilavorato indicato nella legge, si ritiene utile prendere a riferimento, nella specificazione di tale nozione, quanto espresso, se pure per finalità diverse, dal legislatore in altri testi normativi. In particolare, si considera rilevante la precisazione contenuta nell'art. 28, 4° comma, del decreto del Ministero del Commercio con l'Estero 10 marzo 1989, n. 105, peraltro non più in vigore, in base alla quale «non è considerata produzione di beni la trasformazione dell'oro greggio in forme diverse da quelle originarie che non presentino un valore aggiunto» apprezzabile rispetto al valore del contenuto di fino». Detto chiarimento era ed è la nozione corretta della finalità della norma sulla liberalizzazione del mercato dell'oro. Il chiarimento (oramai superato) continuava: «Ancora più significativa è l'espressione contenuta nell'art. 5, n. 3 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con il d.p.r. 30 dicembre 1970, n. 1496. Quest'ultima, più precisamente, considera semilavorati «i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semi finita, non risultino diretti ad uno specifico uso o funzione, ma siano destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti composti, garantiti, nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».

Traendo spunto dalle richiamate disposizioni, pare potersi affermare che il tratto saliente di un «semilavorato» è costituito dalla mancanza di uno specifico uso o funzione e cioè dall'impossibilità di utilizzare *ex se* il materiale o la lega d'oro. Esso, dunque, necessita di un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l'utilizzo da parte del consumatore finale». Tale seconda parte di interpretazione lasciava abbastanza perplessi, visto che confonde una parte produttiva (concetto di semilavorato) con una liberalizzazione di un mercato: per assurdo alcune attività commerciali che intermediavano semilavorati che prima della normativa in questione non sarebbero state soggette al monopolio, con la introduzione di tale norma sarebbero state soggette a tali obblighi, in palese contrasto con la finalità della norma!

La Banca d'Italia al fine di chiarire il campo di applicazione evidenzia come per esclusione, sia fuori dal campo di applicazione della l. 17 gennaio 2000, n. 7:

– il c.d. «oro da gioielleria» ad uso ornamentale (ad es., i gioielli e i monili);

– l'oro per la componentistica elettronica (ad es., il materiale aureo di rivestimento delle superfici);

– l'oro per scopi medici e diagnostici (ad es., il materiale aureo per la realizzazione di otturazioni e ponti in odontoiatria).

La stessa sottolinea che debba essere ricompreso in questo novero di fuori-campo di applicazione, non solo l'oro in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di «rottame» o «rifiuto», da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello industriale o da investimento (ad es., altro «oro da gioielleria ad uso ornamentale»).

6.2.1. – *Requisiti per attività di «Banco Metalli»*

La norma prevede che per lo svolgimento delle attività di commercio in forma «professionale» del commercio di oro i soggetti debbono avere determinate forme societarie e effettuare una comunicazione preventiva all'Ufficio Italiano Cambi (oggi dalla Banca d'Italia in quanto dal 1° gennaio 2008 l'Ufficio Italiano Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d'Italia d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). L'esercizio in via professionale del commercio di «oro da investimento» e/o di «materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale», per conto proprio o di terzi, (attività dei c.d. «Banchi Metalli») deve essere preventivamente comunicato alla Banca d'Italia secondo le modalità previste dall'art. 5 del provvedimento U.I.C. del 14 luglio 2000.

I soggetti che intendono svolgere tale attività devono, ai sensi dell'art. 1, 3° comma, della l. 17 gennaio 2000, n. 7, essere in possesso dei seguenti requisiti:

– forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (euro 120.000, *ex art. 2327 c.c.*);

– oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

– possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 108, 109 e 161, 2° comma del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Chiunque svolge detta attività senza averne dato comunicazione alla Banca d'Italia, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 (art. 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7).

L'art. 1, 7° comma, della l. 17 gennaio 2000, n. 7 attribuisce alla Banca d'Italia compiti di verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 3 sui soggetti che abbiano comunicato l'intenzione di avviare l'esercizio in via professionale del commercio di «oro da investimento» e di «materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale».

Da ciò un dubbio interpretativo sulla natura della preventiva comunicazione, se è una dichiarazione di inizio attività o resta soggetta a verifica. Dal testo della norma sembra una dichiarazione di inizio attività, supportato anche dal Provvedimento 14 gennaio 2000 «Determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla l. 17 gennaio 2000, n. 7» (*Gazz. uff.* n. 182 del 5 agosto 2000, Serie Generale) ed in particolare all'art. 5, 1° comma «I soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione all'Ufficio per l'esercizio in via professionale del commercio di oro, ai sensi dell'art. 1, 3° comma, e dell'art. 5, 1° e 2° comma, della legge, devono avvalersi dell'allegato B che forma parte integrante del presente provvedimento. Le comunicazioni, redatte in tutte le loro parti e sottoscritte dal rappresentante legale e dal presidente del collegio sindacale, attestano ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, 3° comma, della legge». Resta salvo il potere-dovere per Banca d'Italia di controllare la veridicità comunicazione e comunicare la notizia di reato qualora il soggetto svolga l'attività in assenza dei requisiti richiesti.

6.3. – *Attività di compro-oro*

Una particolare categoria di commercianti di oggetti preziosi usati sono i c.d. compro-oro che acquistano da privati cittadini oggetti di oro usato. In questo modo, orologi, collane, anelli, bracciali, medaglie e qualsiasi oggetto prezioso usato vengono ritirati con varie destinazioni:

1. Ri-immissione nel mercato degli stessi previa aggiustatura e/o trasformazione nello spazio e/o nel tempo.

2. Destinazione a Banchi Metalli e/o produttori di oreficeria con o senza trasformazione.

L'acquisto viene effettuato in denaro e/o tramite permuta di oggetti di oreficeria.

Lo sviluppo vorticoso che l'attività ha avuto per la modificazione dei consumi e dei desideri nella società può essere ricondotto ad una nuova reviviscenza dei «Monte di Pietà» o «Banco dei Pegni», ma senza la parte finanziaria di erogazione e di garanzia.

L'inquadramento giuridico è quello di attività commerciale, di acquisto e rivendita, e non di attività finanziaria, tipica invece del «Banco Metalli», anche se sulla base degli sviluppi che il settore ha avuto occorre adeguatamente analizzare il fenomeno.

6.3.1. – *Inquadramento amministrativo dei compro-oro*

Detta attività può essere quindi scissa in due macro categorie, a seconda del tipo di destinazione che il compro-oro dà all'oggetto prezioso usato che ritira dal mercato:

– Commercio in senso stretto (ri-immissione) sia attraverso pagamento e/o permuta di oggetti di terzi o di produzione propria. Questa categoria consiste nell'acquisto e rivendita a privati e/o di oggetti preziosi.

– Commercio Misto (destinazione a Banche metalli e/o produttori di oreficeria) di oggetti preziosi che vengono venduti come materiale di oro.

Questa classificazione, ancorché estremamente semplificativa e che non tiene conto del complesso universo del mercato, risulta propeudeica ad un inquadramento sistematico sulle normative.

Il già Ufficio Italiano Cambi aveva fornito alcune indicazioni ed in particolare: «Per poter qualificare, ai sensi della l. 17 gennaio 2000, n. 7, il commercio di rottami di oro ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative:

1. acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell'art. 1, 3° comma, della l. 17 gennaio 2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di «oro» contenuta nell'art. 1, 1° comma, della stessa legge;

2. acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell'oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla l. n. 7 del 2000».

Detta prima interpretazione ha necessitato di una rivisitazione della stessa da parte della Banca d'Italia, evolvendo la interpretazione data:

«L'oro il cui commercio è legittimamente consentito ai c.d. «compro-oro» può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli «operatori professionali in oro».

Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell'attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all'art. 1, 3° comma, della l. n. 7 del 2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di «oro da gioielleria» di cui al precedente n. 3)

A titolo di esempio, i c.d. «compro-oro»:

– possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di «oro» contenuta nell'art. 1, 1° comma, della stessa legge; è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come «oro da investimento» a dover assumere la qualifica di «operatore professionale in oro»;

– non possono congiuntamente acquistare «oro da gioielleria» usato/avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi pre-

vio accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto.

Come detto, non occorre la comunicazione di avvio dell'attività neppure nel caso in cui si in-tenda trattare «oro da investimento» o «materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale» nei modi previsti dal predetto art. 1, 4° comma, della l. n. 7 del 2000.

Si osservi che i c.d. «compro-oro» entrano in rapporto con la Banca d'Italia solo per il tramite della Struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF). La Banca d'Italia, in altre parole, non esercita sui «compro-oro» alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività».

Il discrimine tra compro-oro e Banco Metalli viene fatto sul filo della interpretazione (a nostro avviso corretta) e consiste nella fusione con mantenimento del diritto di proprietà, vale a dire viene posto il discrimine sul fatto che se anche per un momento il compro-oro ha disponibilità di oro fino diventa sottoposto alle norme del Banco Metalli, a nulla rilevando vendite a fonderie o meno: il discrimine è sul possesso.

Da ciò deriva che se il compro-oro vende oro usato/avariato a fonderia con cessione a prezzo da determinarsi sulla base del fino ottenuto dalla fonderia non entra nell'alveo della normativa di cui alla l. 17 gennaio 2000, n. 7.

A questo punto la soggezione o meno dell'attività di compro-oro alla normativa di cui alla l. 17 gennaio 2000, n. 7 è semplice:

Attività Svolta	Comunicazione U.I.C. e requisiti di cui all'art. 1, 3° comma
Commercio in senso stretto	Non soggetto
Commercio misto senza proprietà fino	Non soggetto
Commercio misto con proprietà fino	Soggetto

Ovviamente la semplificazione della tabella non deve portare ad interpretazioni non in linea con le indicazioni della Banca d'Italia. Il compro-oro che agisce da «rigattiere» e ricede gli stessi oggetti che ha acquistato senza alcuna trasformazione né di destinazione (all'uso privato) non rientra nell'alveo della normativa in quanto ciò che rivende non è oro come definito dalla l. 17 gennaio 2000, n. 7. Basandosi poi sul 1° comma, lett. *b*) della l. 17 gennaio 2000, n. 7 ove si precisa la nozione di «materiale di oro» «destinato ad usi prevalentemente industriali» si evince chiaramente che laddove la destinazione dell'oggetto prezioso ritirato dal mercato venga destinato al recupero dell'oro ivi contenuto con riserva del diritto di proprietà per il compro-oro, l'oggetto prezioso si trasforma materiale di oro (di proprietà del compro oro), rientrando nell'ambito di applicazione della l. 17 gennaio 2000, n. 7, ove tale attività venga svolta in maniera professionale.

6.4. – *Obbligo di comunicazione (cenni)*

Per completezza, la l. 17 gennaio 2000, n. 7 prevede all'art. 2, 2° comma, sempre ai fini di evitare abusi e per controllare il mercato, che chiunque (e quindi indipendentemente dalla qualifica di Banco Metalli o di operatore professionale) dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione alla Banca d'Italia, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500,00 euro.

7. – *Aspetti fiscali (iva)*

La l. n. 7 del 2000, recependo la direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, trasfusa poi nella nuova direttiva iva, innova profondamente la normativa iva sulle transazioni in oro ed in particolare modifica gli artt. 10 e 17 prevedendo il regime di esenzione iva per l'oro da investimento ed il sistema del *reverse charge* per l'oro industriale.

L'art. 10, 1° comma al n. 11) del d.p.r. del 26 ottobre 1972, n. 633, riporta una definizione identica a quella dell'art. 1, 1° comma, lett. a) della l. 17 gennaio 2000, n. 7 di «oro da investimento», prevedendone l'esenzione da iva, o in alcuni casi («soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento» casi e *ratio* della norma che esulano dal presente scritto) a opzione del cedente, la imponibilità con il sistema del *reverse charge*. La esenzione si applica alle cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo e alle intermediazioni relative alle precedenti operazioni.

L'art. 17, 5° comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 invece pone molti problemi, in quanto non viene riportata la definizione di cui all'art. 1, 1° comma, lett. b) della l. 17 gennaio 2000, n. 7, ma viene previsto il sistema del *reverse charge* per «le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi:» manca nella definizione gli incisi «ad uso prevalentemente industriale» e «sia in qualunque altra forma e purezza».

La definizione di oro industriale prevista dall'art. 1, 1° comma, lett. a) della l. 17 gennaio 2000, n. 7 diventa una definizione diversa nella normativa iva, denominabile materiale di oro.

Ad ulteriore conferma della diversità di interpretazione, qualora ce ne fosse ancora bisogno, è sufficiente porre attenzione sull'art. 3, 10° comma, della l. 17 gennaio 2000, n. 7 in cui si prevede che «Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma, e 70, ultimo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo», dimostrando come la nor-

ma fiscale poco entra con la liberalizzazione del mercato dell'oro, essendo questa norma applicabile all'argento!

7.1. – *Materiale di oro – proposta di definizione*

L'aspetto fondamentale da rilevare consiste nel fatto che la dizione utilizzata è esattamente identica a quella prevista dalla 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, lett. *f*.

L'assenza del concetto di «ad uso prevalentemente industriale» e di «sia in qualunque altra forma e purezza» mostra da un lato l'ampliamento del reverse charge in ossequio ai *considerando* della direttiva, non essendo presente il requisito di destinazione, dall'altro lo restringe limitando il requisito di titolo tale per cui la definizione di materiale di oro risulta più ampia di quella di oro industriale.

Un aspetto fondamentale consiste nella definizione di semilavorato, scevra dell'uso prevalentemente industriale. L'interprete dovrà attingere alle normative interne per comprendere se detta definizione che emerge è compatibile o meno con la direttiva.

Il concetto di semilavorato può essere inteso in varie accezioni:

Produttivo-Aziendale: il semilavorato è il risultato di un processo intermedio di produzione, vale a dire il prodotto che, nonostante abbia subito una fase di lavorazione e sia identificabile, abbia perso le caratteristiche della materia prima, abbia subito almeno uno stadio di lavorazione e sia suscettibile di una vendita autonoma.

Tecnica: Semilavorato è tutto ciò non vendibile al pubblico.

Queste due definizioni, nonostante tutta la loro validità, non sembrano soddisfare il disposto della normativa, poiché è evidente che il semilavorato di oro debba essere inteso come materia produttiva.

Nella normativa interna è presente una definizione di semilavorato, nel d.p.r. 30 maggio 2002, n. 150 «regolamento recante norme per l'attuazione del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi» ed in particolare all'art. 1, 1° comma, lett. *c*):

«*c*) per “materie prime”, i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:

1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;

2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;

3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;».

Detto articolo non solo definisce il semilavorato, ma lo equipara alla materia prima, quindi al materiale di oro, ai sensi della normativa

titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Conseguentemente le due normative hanno una teleologia simile, nell'equiparazione dei semilavorati a materia prima, senza la creazione di una categoria intermedia.

La natura «produttiva» del semilavorato nella normativa dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi è ribadita ulteriormente nell'art. 19 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 202:

«1. Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli grani, in fili e fogli sottili, in polvere, eccetera, ed i semilavorati in genere che, in relazione alla loro particolare struttura od alle loro ridotte dimensioni, non consentono la marchiatura, sono posti in vendita in involucri chiusi e sigillati.

2. Gli involucri sono costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo scopo e sono confezionati anche all'atto della vendita, ma non devono potersi aprire dopo eseguita tale confezione e sigillatura se non per la cerazione dell'involucro stesso o rottura dei sigilli.

3. I sigilli sono apposti su laminetta in metallo o lega metallica, non ferrosi, o anche in materiale plastico, sulla quale è incisa la parola «sigillo», seguita dalla indicazione del titolo e del marchio di identificazione del produttore. In alternativa all'uso della laminetta le indicazioni del titolo e del marchio di identificazione sono riportate sull'involucro stesso purché esso renda evidente ogni tentativo di manomissione che possa essere effettuato su di esso o su tali indicazioni.

4. Il Ministero delle attività produttive autorizza, con suo decreto, sentito il parere del Comitato centrale metrico, l'uso di ulteriori materiali, per le laminette di cui al 3° comma, od altre forme di apposizione di sigilli riconosciuti idonei allo scopo.

5. I materiali contenuti negli involucri sigillati di cui ai precedenti commi sono sempre accompagnati da documento (fattura, certificato di garanzia o documento di trasporto) fornito dal venditore in cui risultano indicati, oltre la ragione sociale e l'indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e la quantità dei materiali stessi.

6. I semilavorati in genere formano oggetto di scambio, anche se sprovvisti del marchio di identificazione e del titolo, quando lo scambio avviene tra aziende titolari di marchio e l'acquirente ne fa espressa richiesta e sempreché i semilavorati stessi siano contenuti negli involucri sigillati di cui ai da 1° a 5° comma».

Questa norma sancisce che i semilavorati possono formare oggetto di scambio anche se sprovvisti del marchio di identificazione e del titolo quando lo scambio avvenga tra aziende titolari di marchio e l'acquirente ne faccia espressa richiesta e sempreché i semilavorati stessi siano contenuti negli involucri sigillati e punzonati.

Il concetto di semilavorato risulta, quindi, strettamente connesso al possesso di marchio di identificazione di cui al d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, e diversamente non potrebbe essere, visto che il marchio ha una funzione di garanzia pubblica del titolo nei confronti del consumatore.

È possibile definire il semilavorato addirittura a ritroso (giungen-

do alla stessa conclusione), analizzando quali attività e fasi di produzione non necessitano di marchio.

L'obbligo del marchio di identificazione a norma dell'art. 14 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 150 «non sussiste per chiunque esegua, per conto di terzi titolari di marchio stesso, lavorazioni parziali che non alterino la sostanza costitutiva dell'oggetto, come: pulitura, incassatura, montaggio...».

A questo punto la definizione di semilavorato, sottesa alla normativa dei marchi di identificazione a punzone, può essere analizzata da due punti di vista esattamente identici:

Semilavorato come prodotto: che non risulti destinato ad uno specifico uso o funzione.

Semilavorato come processo: che non ha terminato le lavorazioni che alterino la sostanza costitutiva dell'oggetto.

Detta definizione risulta coerente con la finalità della Direttiva, nei cui scopi è previsto: «considerando che l'esperienza ha mostrato che, per quanto riguarda la maggior parte delle forniture di oro con grado di purezza superiore ad un certo limite, un meccanismo di «reverse charge» può essere utile per prevenire le frodi fiscali», che prevede così il meccanismo del reverse charge per i semilavorati.

Per logica conseguenza il concetto di semilavorato che assume rilievo ai fini iva non può che essere quello rinvenibile nella «Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi».

In particolare la Ris. Agenzia delle entrate Dir. Centr. Normativa e contenzioso 26 ottobre 2001, n. 168/E/2001/185436: Tanto premesso, in merito al quesito prospettato, è da chiarire se i prodotti fabbricati dall'istante sono da qualificarsi come «materiale d'oro» o «prodotto semilavorato di purezza pari o superiore a 325 millesimi», di cui al 5° comma dell'art. 17 del d.p.r. n. 633 del 1972, ovvero se trattasi di prodotti destinati ad un uso finale e come tali da assoggettare all'imposta nei modi ordinari.

In merito all'esatta nozione di «materiale d'oro» o di «prodotto semilavorato di purezza pari o superiore a 325 millesimi», contenuta al 5° comma dell'art. 17, si ritiene che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all'oro nella sua funzione industriale ossia di materia prima destinata alla lavorazione.

Rientrano, pertanto, nella nozione di materiale d'oro o di prodotto semilavorato tutte le forme d'oro grezzo, non ricadenti nell'oro da investimento, destinate ad una successiva lavorazione (lingotti, placche, verghe, bottoni, granuli, ecc.). (...)»

7.2. – Attività svolte dai compro-oro

In questo contesto, pur complesso ed ancora lungi da intravedere un quadro definitivo in assenza di pronunce giurisprudenziali, si svolge l'attività di compro-oro, che spesso gravita sul filo tra oggetto usato e materiale di oro, dopo che è stata risolta la questione in merito o

meno sulla necessità di tali attività di dare comunicazione preventiva alla Banca d'Italia a norma dell'art. 1, 3° comma, della l. 17 gennaio 2000, n. 7.

Non pone nessun tipo di problema l'attività di commercio in senso stretto, in quanto risulterà applicabile il regime del margine (previsto dall'art. 36 e ss. del d.l. del 23 febbraio 1995, n. 41 convertito nella l. 22 marzo 1995, n. 85).

Si rimarca nuovamente la indipendenza della parte amministrativa dalla parte tributaria per evitare qualsiasi dubbio e/o errata interpretazione. La normativa tributaria iva prescinde dal regime amministrativo. A conforto di questo una riflessione: il commercio di oro è libero ed è liberamente acquistabile e vendibile anche da privati. La normativa prevede autorizzazioni e comunicazioni preventive solo nel caso di attività economica (T.U.L.P.S.) o professionale (l. 17 gennaio 2000, n. 7).

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione Agenzia delle entrate Dir. Centr. Normativa e contenzioso del 28 novembre 2002, n. 375/E che attiene agli acquisti dai compro-oro, definisce i confini: «Nel caso di specie, secondo quanto emerge dai dati dell'istanza d'interpello, i commercianti cedono alla società istante esclusivamente i rottami d'oro che non sono più idonei al consumo finale, mentre vendono direttamente ai consumatori finali gli oggetti preziosi non avariati ed in buono stato.

La scrivente ritiene, pertanto, che la predetta vendita di rottami di gioielli d'oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d'oro o semilavorato. In conclusione, considerato che la XW SpA, così come emerge dai dati contenuti nell'istanza, opera esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi e non svolge attività di commercializzazione di gioielli, l'imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d'oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall'art. 17, 5° comma, del d.p.r. n. 633 del 1972, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti, senza per questo incorrere nella violazione di cui all'art. 6, 8° comma, del d.lgs. n. 471 del 1997.» rendendo evidente l'inquadramento da parte della prassi di questo tipo di attività.

Ad ulteriore supporto la circolare Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso tributario 9 agosto 1999, n. 176/E/1999/140106 che prevede l'esenzione iva anche alle prestazioni odontoiatriche rese da soggetti non iscritti all'apposito Albo, a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-283/95 dell'11 luglio 1998 che stabilisce il principio che in materia di iva non è consentita una distinzione di trattamento tra operazioni lecite ed operazioni illecite.

A questo punto riprendendo la nostra classificazione per la cessione di oggetti preziosi usati acquistati da privati:

Attività svolta	Regime iva
Commercio in senso stretto	Regime del margine
Commercio misto	<i>Reverse Charge</i>

La destinazione del prodotto indica la natura dello stesso e la funzione di uso che viene data all'oggetto prezioso:

1. Nel commercio in senso stretto non viene modificata la natura dell'oggetto e viene rivenduto con *mark up* sul prezzo di acquisto dal privato.

2. Nel commercio misto viene modificata la natura da oggetto prezioso in materiale di oro, attratto dalla norma iva nel disposto dell'art. 17, 5° comma. Il fatto che la trasformazione in oro sia effettuata anche da terzi o dal cessionario stesso non assume rilievo e il compro-oro rivende non più l'oggetto prezioso acquistato bensì il contenuto di metallo puro al fixing meno una determinata percentuale.

L'esercizio abusivo di una attività di compro-oro con commercio misto (caso in cui anche per un momento abbia la proprietà dell'oro) non incide assolutamente né potrebbe incidere sul suo regime iva, che si basa su criteri oggettivi. Per ulteriore conferma si sottolinea che un fabbricante (quindi escluso dalla comunicazione preventiva) nel momento in cui cede oro in lamina emetterà fattura con il sistema del *reverse charge*.

Una chiosa sul concetto di «buono stato di conservazione» previsto dalla Risoluzione: detto concetto non ha e non può avere alcun riferimento alla funzionalità di uso, in quanto gli oggetti in metallo preziosi sono spesso beni soggetti a moda e conseguentemente quando il prodotto non è più commerciabile, ancorché funzionalmente integro, ha finito il proprio ciclo di vita e viene ritirato dal mercato non potendo essere più destinato al consumo finale. La successiva vendita al Banco Metalli diventa una scelta di convenienza ed economicità quasi obbligata per il fatto che il compro-oro ottiene in questa maniera un ricavo superiore rispetto alla ricerca di ricollocamento sul mercato come bene usato

8. – *Metalli preziosi e commercio elettronico (cenni)*

Un ultimo aspetto è sulla possibilità di svolgere attività di commercio di metalli preziosi attraverso un sito internet (commercio elettronico indiretto).

L'attività risulta di estrema difficoltà soprattutto per il commercio di oggetti preziosi usati. La norma relativa alla licenza metalli preziosi (art. 127 T.U.L.P.S.) e la normativa antiriciclaggio richiedono che l'esercente debba svolgere le operazioni di acquisto e vendita all'inter-

no dei locali autorizzati, escludendo di fatto di concludere operazioni con soggetti a distanza o compiere operazioni con soggetti non fisicamente presenti ed identificabili. Infatti con questa modalità non vi sarebbe alcuna possibilità di verificare il proprio cliente, la veridicità dei dati e la validità dei documenti.

dott. STEFANO CAPACCIOLI

